



COMUNE DI SANTE MARIE

PROVINCIA DE L'AQUILA

ORDINANZA N° 04/17

DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

Rilevato che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi e i pericoli per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo per l'incolumità, l'igiene e la salute privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi e con l'alta temperatura della stagione estiva il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visto l'art. 26 del Regolamento di polizia Rurale;

Visti gli art. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere a:

1. tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di m. 5 (cinque) dal manto stradale;
2. potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20(venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
3. Mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il **15 giugno 2017**, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/c ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

La Polizia Municipale e le Forze di pubblica sicurezza competenti sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di €. 100.00 a un massimo di €. 300.00, prevista dall'art. 26 del vigente Regolamento di polizia Rurale e Urbana. oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet: <http://www.comune.santemarie.aq.it>.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, comma IV e 5, comma III, della legge n. 241 del 07.08.1990, si avverte: responsabile del procedimento il Geom. Gagliardi Pierino responsabile dell'Area Tecnica, (l'agente di P.M. Rosati Amelia), presso il comune di Sante Marie, tel 0863679132.

La presente Ordinanza sarà trasmessa: Al sig. Prefetto di L'Aquila; Al Comando Polizia Provinciale di Avezzano; Alla Polizia Municipale del Comune di Sante Marie; Al Comando Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo; Al Commissariato di P.S. di Avezzano; Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Tagliacozzo; Al Servizio di Protezione Civile del Comune di Sante Marie;

Dalla Residenza Municipale, li 10.04.2017

IL SINDACO
(Lorenzo Berardinetti)

